

FUSIONI: LIMITI AL RIPORTO DELLE PERDITE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E dell'1.4.2016, precisa il pensiero dell'Amministrazione finanziaria riguardo alla possibilità di **disattendere**, in ipotesi di fusione, i **limiti al recupero delle perdite fiscali** e delle eccedenze di **interessi passivi** pregresse non dedotte, previsti dall'art. 172, comma VII, del TUIR. Contrariamente ad una prima interpretazione fuorviante, diffusa dalla stampa specializzata, la società incorporante (o risultante dalla fusione), che intendesse derogare ai limiti di cui sopra, è **<costretta>** a presentare **<interpello dissapPLICATIVO>**, pena l'irrogazione di **sanzioni**, introdotte dal D. Lgs. n. 158/2015 (da 2 mila a 21 mila euro, che possono essere raddoppiate ove le motivazioni adottate risultassero infondate). Ovviamente, in caso di diniego alla richiesta di interpello, resta fermo il diritto del contribuente di difendersi nelle successive fasi dell'accertamento amministrativo e del contenzioso.

REVISORE: IPOTESI DI RISCHIO D'INDIPENDENZA

Un elaborato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che commenta l'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010, offre suggerimenti per l'**<autovalutazione>**, da parte del **revisore**, della propria indipendenza. Tali indicazioni non si limitano ad aspetti formali ed arrivano a considerare anche i rapporti intrattenuti dagli **altri soggetti appartenenti alla <rete>** del revisore. In presenza di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, il revisore non potrà accettare, né mantenere l'incarico. Le **principali situazioni** critiche sono le seguenti: - il revisore deve controllare dati o elementi che lo stesso, o altri soggetti della sua **<rete>**, hanno contribuito a determinare; - il revisore si trova in conflitto di interessi, che ad un terzo può apparire influente sull'attività di revisione; - la prestazione di attività di patrocinante legale in una controversia assunta dal revisore a sostegno o contro la posizione del soggetto sottoposto a revisione; - il revisore è eccessivamente sensibile all'interesse del soggetto verificato, al punto da influ-

enzare lo svolgimento dell'attività di revisione; - il revisore è condizionato dalla particolare influenza del soggetto sottoposto a revisione, o da comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso. Si tenga conto, tuttavia, che con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 15.4.2016 di uno **schema di decreto legislativo**, primo passo per adeguare il Testo unico della revisione legale (D. Lgs. n. 39/2010) alla direttiva comunitaria n. 2014/56/UE, è possibile che il provvedimento definitivo (che dovrebbe essere emanato entro il 17.6.2016) introduca **qualche novità**, anche in relazione all'indipendenza del revisore. Torneremo a breve sull'argomento.

PRESTITI ALLE CONTROLLATE ESTERE: NUOVA SENTENZA

Un'inopinata sentenza della Cassazione (n. 7493 del 15.4.2016) ci costringe a tornare sul problema dei **prestiti infruttiferi**, concessi da società residenti alle proprie controllate estere, che avevamo affrontato nel numero scorso. Questa volta i giudici, prendendo le distanze da altre sentenze della Cassazione, hanno ritenuto che, non solo i prestiti infruttiferi, ma addirittura i **versamenti in conto futuro aumento di capitale**, siano attratti nella disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110, comma VII, del TUIR), e per essi si possa presumere un interesse. Non resta che attendere le prossime pronunce, e, magari, un intervento normativo che tenga conto delle effettive esigenze finanziarie delle imprese.

PERDITE SU CREDITI: NOVITA' DAL BILANCIO 2015

Riguardo agli aspetti fiscali delle **perdite su crediti**, si tenga conto, per gli adempimenti relativi al 2015 (bilancio, UNICO 2016), delle novità apportate all'art. 101 del TUIR (dal D. Lgs. n. 147/2015), con l'**introduzione del comma 5-bis**. In esso è precisato che per i crediti di **<modesta entità>** e per quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel **periodo di imputazione in bilancio**, anche quando detta imputazione avvenga in un **esercizio successivo** a quello in cui, sussistono gli elementi **<certi e precisi>**, ovvero il

debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, ma **non** in un periodo d'imposta **successivo** a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito in bilancio, **secondo i corretti principi contabili**. I crediti di **<modesta entità>** sono quelli fino a 5 mila euro, per le imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro, e fino a **2.500 euro, per le altre**.

NUOVI ASPETTI CONTABILI PER PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Come noto, il D. Lgs. n. 139/2015, in recepimento alla direttiva comunitaria 2013/34/UE, a partire dall'1.12.2016, ha **eliminato** dai bilanci la sezione **<straordinaria>** del Conto economico, come già avviene per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS. Le componenti **<straordinarie>**, quindi, saranno collocate nelle voci **<A5>** (**<altri proventi>**) e **<B14>** (**<oneri diversi di gestione>**). Le componenti **<straordinarie>** di natura finanziaria continueranno invece a trovare posto nella sezione **<C>** del conto economico. Un discorso a parte merita la rilevazione delle componenti positive e negative, relative ad **esercizi precedenti**, che invece saranno collocate nel conto economico, in relazione alla loro natura. E' quindi opportuno, per **<coprire>** la rilevazione di una molteplicità di eventi **<straordinari>**, al fine di conciliare la corretta classificazione di bilancio con la rilevazione della straordinarietà dell'evento, **aprire conti specifici <straordinari>**, collegati alle rispettive voci **<ordinarie>** di conto economico. Qualora l'importo della parte straordinaria fosse **rilevante**, rispetto al totale della voce di conto economico in cui è inserita, è opportuno fornire in Nota integrativa una **specificità informativa**, tendente ad illustrare nelle note al bilancio l'incidenza sulla **situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari** degli eventi o delle operazioni non ricorrenti. Qualora la società predisponga prospetti contabili riclassificati, sarebbe utile inserire i proventi e gli oneri straordinari in una voce separata (esempio, **<gestione non ricorrente>**). Ovviamente, **anche il bilancio**

2015, quando il prossimo anno sarà esplicito a fianco di quello 2016, dovrà <riclassificare> le componenti <straordinarie>, collocandole tra quelle <ordinarie>.

PRONTI GLI STUDI DI SETTORE

Già da qualche giorno è disponibile sul sito dell'Agenzia il *software* (in versione definitiva) per gli <studi di settore>, relativo al periodo d'imposta 2015. L'unica novità significativa, nel modello, è costituita dai riquadri destinati alla **maggiorazione 40%** dei canoni di locazione finanziaria e degli ammortamenti, che, come già più volte anticipato dall'Amministrazione finanziaria, non concorrono ad elevare la stima dei ricavi elaborata dal *software*. E' quindi possibile, per chi è interessato, procedere a **prove di <congruità, coerenza e normalità>**. Stando ai mezzi d'informazione (Sole-24 Ore del 14.4.2016), pare siano stati revisionati <al rialzo> gli <studi> delle **piccole immobiliari**. Ciò potrebbe causare qualche contrattempo ai contribuenti che contavano di superare il **problema delle <società di comodo>** con la <congruità, coerenza e normalità> degli <studi di settore>.

NOVITA' NEL QUADRO <RV> DEL MODELLO UNICO 2016

Il quadro <RV> del modello Unico 2016 prevede l'indicazione dei beni, i cui valori contabili e fiscali sono disallineati. Fino all'anno scorso, le istruzioni si riferivano espressamente all'ipotesi di **valori di bilancio <superiori>** a quelli riconosciuti ai fini delle imposte dei redditi; quest'anno, invece, nelle istruzioni si legge che il quadro deve essere compilato nel caso di <valori diversi> tra le due tipologie di cui sopra. Si ritiene, quindi, che il redattore delle istruzioni abbia inteso riferirsi all'ipotesi di **svalutazioni di beni** per perdite durevoli di valore, a seguito delle quali il bene, o i beni, mantengono il valore fiscale, pur iscritti in bilancio ad un valore inferiore. Tale evenienza giustificerebbe l'esposizione dei due diversi valori, **ad esempio, ai fini dei calcoli per le <società di comodo>**, poiché, per tale verifica, rilevano esclusivamente i valori fiscali.

ESPORTAZIONI: PASSAGGIO DI PROPRIETA' ANTICIPATO E DIFFERITO


Nel vasto panorama delle operazioni di cessione di beni all'esportazione, ricorrono anche ipotesi di **passaggi di proprietà anticipati o differiti** (rispetto alla materiale esportazione dei beni), che prevedono ugualmente la <non imponibilità>, di cui all'art. 8, I comma, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972. Nell'ipotesi di acconti, percepiti **anticipatamente**, rispetto all'operazione di esportazione, è consentita l'emissione della fattura, richiamando il citato articolo di <non imponibilità>; come rileva la risoluzione ministeriale n. 525446 del 18.4.1975, a tali fini, è **indispensabile** la presenza di un **contratto** con la controparte extracomunitaria (**che preveda la corresponsione di acconti**). Ipotesi di <passaggio> differito, che ugualmente consentono la <non imponibilità> di cui sopra (quando avverrà il passaggio della proprietà), sono: - le vendite tramite contratto di **<consignment stock>** (cioè, merci trasferite in un deposito extra UE del futuro cessionario, o di un terzo, cui il futuro cessionario possa accedere), per approvvigionarsi in base alle proprie esigenze ed **in via esclusiva**; - merci trasferite in un primo tempo all'extra UE, in un **deposito di proprietà o nella disponibilità del cedente**, con l'impegno contrattuale **vincolante** ad acquistarle, da parte del cessionario extra UE.

CESSIONE D'AZIENDA E TRASFERIMENTO <PLAFOND> IVA

Nonostante il problema sia di <vecchia data>, ancora qualche dubbio rimane sui requisiti necessari all'efficace **trasferimento del <plafond> IVA** dal cedente al cessionario dell'azienda (ma anche dal conferente al conferitario). Ci vengono in aiuto due risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (**n. 165 del 21.4.2008 e n. 124/E del 14.12.2011**); da esse, e dal testo di legge (**art. 8, comma IV, del D.P.R. n. 633/1972**), si desumono necessarie le seguenti condizioni: - espressa **previsione** del trasferimento del <plafond> nel **contratto**; - **comunicazione** con lettera raccomandata **all'Ufficio IVA** competente su base territoriale; - **continuazione del-**

l'attività, da parte del cessionario (conferitario), relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento; - **subentro**, da parte del cessionario (conferitario) nei **rapporti giuridici** (attivi e passivi), relativi al complesso aziendale trasferito. Riguardo al **subentro** dei rapporti giuridici in essere, l'Agenzia precisa che ciò non deve intendersi quale trasferimento di **tutti** i debiti/crediti dell'azienda, ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità, la **prosecuzione dell'attività d'impresa** (tesa all'esportazione), **rivolta ai clienti non residenti**.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	21/04/16	14/04/16
3 mesi	-0,252	-0,254
6 mesi	-0,145	-0,14
1 anno	-0,11	-0,074
CAMBI	21/04/16	14/04/16
Euro - USD	1,1355	1,1252
Euro - yen	124,50	123,09
SPREAD	21/04/16	14/04/16
vs BUND 10 years	123	119



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO